

Status di successore legittimo solo al partner dell'unione

Ai conviventi è garantito il diritto di abitazione e non quello successorio

Una delle più rilevanti conseguenze della entrata in vigore della legislazione in materia di unione civile e di convivenza di fatto, è senz'altro in materia di interessi ereditari dei componenti di queste nuove forme di vita in comune. Anteriormente alla nuova normativa, solo dal matrimonio originavano diritti successori in capo al membro superstite della coppia: nessun diritto successorio (tranne il diritto di subentro nel contratto di locazione stipulato dal defunto) scaturiva, in capo al componente superstite di una coppia di conviventi non sposati, con riguardo al patrimonio lasciato dal componente defunto della coppia in questione.

I nuovi scenari

Con la nuova legge lo scenario muta radicalmente: se il superstite di una coppia di conviventi di fatto continua, come prima, a non maturare alcun diritto nella successione del convivente defunto, invece il partecipante di una unione civile acquisisce la stessa posizione che nel matrimonio compete al coniuge superstite; in particolare:

in mancanza di testamento, il componente dell'unione civile acquisisce lo status di successore legittimo e, quindi, il diritto a conseguire una quota dell'eredità e ad abitare vita natural durante nella casa già adibita a residenza dei componenti dell'unione civile;

il componente dell'unione civile acquisisce lo status di successore necessario e, quindi, il diritto di contestare le donazioni e le disposizioni testamentarie che non gli permettano di acquisire una quota del patrimonio del defunto risultante dalla somma di quello lasciato dal defunto alla sua morte e di quello che il defunto medesimo abbia fatto oggetto di donazione durante la sua vita.

Se, come detto, il convivente di fatto non matura diritti successori in caso di morte dell'altro convivente, qualora però la convivenza si svolgesse in una abitazione di titolarità del convivente defunto, il superstite matura in ogni caso un diritto di abitazione di durata biennale; se tuttavia la convivenza perdurasse da oltre due anni, questo diritto di abitazione vige per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore però a 5 anni (se il convivente superstite abbia figli minori o disabili, dura almeno 3 anni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

